

**Schema convenzione tipo per cooperative sociali tipo
B ai sensi dell'art. 5 Legge 381/91**

COMUNE DI SINNAI - PROVINCIA DI CAGLIARI

Convenzione n. del
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINNAI E LA COOPERATIVA SOCIALE
“ _____ ” AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91, ART. 10 L.R. 16/97.

Il Comune di Sinnai al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nella L.R. n° 23 del 23.12.2005 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", e Art. 11 e seguenti della L.R. 16/97 stipula la presente convenzione con la Cooperativa sociale
“ _____ ”

L'anno duemilaotto il giorno _____, tra il Comune di Sinnai con sede a Sinnai Parco delle Rimembranze s.n.c. C.f. _____ rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Vigilanza Ing. Meloni Antonio nato a _____ il _____ abilitato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____ e giusto decreto sindacale n° _____ del _____

E

La cooperativa sociale _____, Società Cooperativa. – che di seguito verrà chiamata Cooperativa Sociale - con sede a _____ in via _____ Cod. Fiscale _____ iscritta nella sezione "B" al n. dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, istituito con L.R. n. 16 del 22 aprile 1997, nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____, che abilitata alla sottoscrizione del presente atto in qualità di _____, giusto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese n° _____.

VISTI

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, della Legge 381/91;

l'articolo 20 della Legge 52/96;

La Legge Regionale n° 23 del 23.12.2005;

La legge regionale 16/97.

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione l'Ente si pone l'obiettivo di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. della L.381/91 e s.i.e m.;

- che la suddetta Cooperativa sociale è stata individuata per eseguire la sistemazione a verde del PIP, in Località Luceri, e per l'inserimento di soggetti svantaggiati nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale della Regione Sardegna e dalle norme nazionali in materia come richiamate dalle modalità di cui all'art. 5 della Legge 381/91, all'art. 20 della Legge 52 del 06 febbraio 1996 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Piantumazione del PIP" per un importo dei lavori di Euro **47.833,80** (i), di cui Euro 46.733,80 per lavori e Euro 1.100,00 per oneri per la sicurezza.

SI CONVIENE,

di affidare alla Cooperativa sociale _____ con sede in _____ Via _____ la realizzazione del servizio di "Piantumazione del PIP – Luceri", come meglio specificato negli allegati progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 203 del 18/12/2008. I lavori devono essere ultimati entro 4 (quattro) mesi dalla data di consegna.

La Cooperativa sociale _____ si impegna:

- 1 - ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone svantaggiate come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, anche mediante il ricorso a prestazioni dei soci lavoratori che presentano la stessa situazione di svantaggio;
- 2 - ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- 3 - a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. _____ incardinato nella struttura aziendale con funzioni di Direttore Tecnico e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate;
- 4 - ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- 5 - a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- 6 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- 7 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- 8 - a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, un impiego lavorativo prioritariamente destinato ai soci lavoratori e se del caso mediante l'assunzione di altri soggetti svantaggiati che verranno segnalati dall'Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per tutta la durata della convenzione;
- 9 - a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 196/2003;
- 10 - a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dagli allegati capitolati tecnici ed esecutivi;
- 11 - a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);
- 12 - allegare alle fatture consegnate una copia del D.U.R.C. (Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva) in corso di validità.

Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Mensilmente il Comune procederà alla verifica delle giornate retribuite alle persone svantaggiate inserite. Il progetto di inclusione sociale scaturente dalla presente convenzione è finalizzato a creare interventi lavorativi prevalentemente a favore dei soggetti svantaggiati che hanno costituito la coo-

perativa sociale. Le modalità di intervento a favore dei diversabili inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla cooperativa;

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D. Lgs. N. 163 del 2006.

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. N. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'Ente si impegna ad erogare per le prestazioni oggetto della convenzione il corrispettivo stabilito in euro _____ (diconsi _____) al netto dell'IVA al 20% oltre a oneri per la sicurezza pari a € _____ oltre IVA nel seguente modo:

1. Ordinariamente non è dovuta alcuna anticipazione. Al fine di poter promuovere e favorire concretamente le finalità relative all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la cooperativa sociale affidataria, potrà richiedere di poter ottenere un'anticipazione massima del 20% del corrispettivo complessivo previa presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa secondo il modello allegato alla presente.

2. Fatta salva l'anticipazione di cui al punto precedente, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000, non inferiore a Euro 10.000,00.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della cooperativa;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre tre mesi;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto; Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Qualsiasi controversia che non dovesse essere risolta bonariamente fra le parti, sarà demandata al giudizio del Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari.

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi prestati la cooperativa costituirà una cauzione di euro _____ (_____) pari al 5 % dell'importo totale da erogarsi mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione, da consegnare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio e che verrà restituita entro 30 giorni dall'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa; La presente convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso.

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

A) Fotocopia iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B" o della domanda di iscrizione presentata alla Regione Autonoma della Sardegna.

B) Elenco operatori svantaggiati;

C) Elaborati progettuali firmati per presa visione ed accettazione:

C1) capitolato speciale d'appalto;

C2) elenco prezzi;

C3) numero tre tavole di elaborati grafici;

C4) cronoprogramma delle lavorazioni;

D) Piano operativo di sicurezza;

E) Garanzia fideiussoria

F) Assicurazione di responsabilità civile

PER IL COMUNE

PER LA COOPERATIVA SOCIALE

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA/SCHEMA DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

Premesso che:

• La Cooperativa Sociale(di seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in Cod. fisc. partita IVA è assegnataria dei servizi di "Piantumazione del PIP – Luceri" da parte del Comune di Sinnai come meglio specificato negli allegati progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 203 del 18/12/2008 per un importo netto contrattuale di €47.833,80, di cui Euro 46.733,80 per lavori e Euro 1.100,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA.

• che la convenzione finalizzata alla creazione di opportunità lavorativa a favore di soggetti svantaggiati ai sensi della L. n° 381/91 e della L.R. n° 16/97 regolante i rapporti tra il Comune di Sinnai e la suddetta cooperativa sociale prevede la possibilità per la suddetta cooperativa di poter ottenere l'erogazione di una anticipazione sino al 20% del corrispettivo previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla quota da erogare anzidetta;

• tutto ciò suindicato forma parte integrante del presente atto;

Il/la sottoscritto/a (1), in seguito denominata per brevità "banca" o "società", con sede legale in Prov. Via e n° civ.

.....Iscritta nel registro delle imprese di al n° , iscritta all'albo elenco(2) a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nato a il

nella rispettiva qualità di e di.....

dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse della cooperativa suindicata ed a favore del Comune di Sinnai – Parco delle Rimembranze s.n.c. fino alla concorrenza dell'importo di euro(.....).

La sottoscritta banca/società, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a COMUNE DI SINNAI, con le procedure di cui al successivo punto 2, l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta – comunicata per conoscenza alla banca/società medesima – formulata da COMUNE DI SINNAI a fronte dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata a carico della contraente da parte del Comune di Sinnai , a cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 12 mesi a decorrere dalla data della effettiva erogazione della anticipazione. La garanzia sarà svincolata dal Comune di Sinnai alla data in cui questa verificherà la realizzazione dei servizi previsti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca dell'affidamento. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;

4) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente, e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna della stessa, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria presentata non è ritenuta valida.

Fideiussore Contraente

-
- (1) *indicare il soggetto che presta la garanzia;*
- (2) *indicare, per le banche o istituti di credito, gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione, gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n°385/1993 presso la Banca d'Italia, ovvero ex art. 106 del medesimo decreto legislativo, accreditate dal Comune di Sinnai . Le condizioni di accreditamento delle società finanziarie ex art. 106 sono le seguenti: capitale sociale 3 milioni di euro; Dossier Cerved approfondito con elenco soci aggiornato ove risulti nessuna segnalazione di eventi pregiudizievoli e segnalazioni; certificato antimafia.*
-